



Bruxelles, 20.7.2021  
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

**ALLEGATI**

**della**

**Proposta di  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che  
modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010**

## ALLEGATO I

### **Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo**

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 20.

I seguenti coefficienti sono applicabili in modo cumulativo agli importi di base di cui all'articolo 20, paragrafo 6, in funzione di ciascuna delle circostanze aggravanti o attenuanti seguenti.

#### **I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:**

1. se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta si applica un coefficiente aggiuntivo di 1,1;
2. se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi, si applica un coefficiente di 1,5;
3. in caso di evidenziazione, attraverso la violazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione del soggetto obbligato selezionato, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni dello stesso, si applica un coefficiente di 2,2;
4. se la violazione è stata commessa intenzionalmente, si applica un coefficiente di 3;
5. se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell'accertata violazione, si applica un coefficiente di 1,7;
6. se l'alta dirigenza del soggetto obbligato selezionato non ha cooperato con l'Autorità nello svolgimento delle indagini, si applica un coefficiente di 1,5.

#### **II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:**

1. se l'alta dirigenza del soggetto obbligato selezionato può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire l'infrazione, si applica un coefficiente di 0,7;
2. se il soggetto obbligato selezionato ha portato rapidamente, efficacemente e completamente all'attenzione dell'Autorità la violazione, si applica un coefficiente di 0,4;
3. se il soggetto obbligato selezionato ha adottato misure volontarie per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro, si applica un coefficiente di 0,6.

## ALLEGATO II

### **Elenco degli obblighi direttamente applicabili di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 3**

1. Gli obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettere a) e b), sono quelli previsti agli: articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 e 37 del [regolamento antiriciclaggio].
2. Gli obblighi relativi alle politiche e alle procedure di gruppo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), sono quelli previsti agli: articoli 13 e 14 del [regolamento antiriciclaggio].
3. Gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e b), sono quelli previsti agli: articoli 50, 51 e 52 del [regolamento antiriciclaggio] e agli articoli 9, 13 e 18 della [rifusione del regolamento sui trasferimenti di fondi].
4. Gli obblighi relativi alle politiche, ai controlli e alle procedure interni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), sono quelli previsti agli: articoli 7, 8, 9, 38, 39 e 40 del [regolamento antiriciclaggio].
5. Altri obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettere c) e d), sono quelli previsti agli: articoli 54, 56, 57 e 58 del [regolamento antiriciclaggio] e articoli 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 e 21 del [regolamento sui trasferimenti di fondi].